

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -
Quantum: -

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Non sono state adottate idonee precauzioni atte ad evitare la caduta accidentale delle persone dai vani aperti in due edifici.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro: Salute & Sicurezza

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

La finalità della disposizione in esame è quella di evitare che la mancanza dei necessari elementi di protezione determini la caduta accidentale di chiunque si trovi ad operare in cantiere. Ciò che rileva è dunque l'oggettiva necessità che le aperture siano adeguatamente protette per scongiurare il rischio di cadute accidentali.

La disposizione si rivolge anzitutto a chi pratica l'apertura ma è altresì evidente che, ove non si sia in precedenza provveduto a predisporre le misure di prevenzione, a prescindere dalla responsabilità di chi ha in precedenza agito, l'onere di predisporre le opportune cautele si debba estendere anche alla ditta i cui dipendenti operino comunque nel cantiere venendo altrimenti meno la funzione preventiva della norma in questione.

Note:

Esito: dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2009

Numero: 1070

Sezione: III

cod. 77

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.